

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997: Registro delle imprese - Considerazioni e chiarimenti.

In data immediatamente anteriore a quella dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione del registro delle imprese approvato con D.P.R. 7.12.1995, n. 581 questo Ministero ha provveduto a fornire, con la Circolare n. 3387/C del 16.2.1996, alcune prime indicazioni in merito a questioni e problematiche sorte in ordine alla corretta applicazione di alcuni articoli del regolamento in questione.

A poco piu' di dieci mesi dall'avvio delle procedure in argomento, tenuto anche conto delle modificazioni apportate al regolamento stesso dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559, si e' manifestata l'opportunita', anche alla luce degli argomenti discussi in seno alla commissione di monitoraggio appositamente costituita, di formulare alcune ulteriori specificazioni e puntualizzazioni in merito al significato e al contenuto della normativa in argomento, sia di natura prettamente giuridica sia di natura piu' propriamente pragmatica.

Al fine di evitare equivoci in merito al significato dell'articolo 5 (secondo cui l'ufficio del registro delle imprese tiene: a) il protocollo; b) il registro delle imprese; c) l'archivio degli atti e dei documenti), si ritiene opportuno confermare ad ulteriore chiarimento come l' "Istituto Registro delle imprese" debba intendersi unitariamente formato dalle predette tre componenti; sicche' ciascuna delle stesse, singolarmente assunta, rappresenta soltanto uno degli elementi che costituiscono il Registro delle imprese propriamente detto e non esaurisce in se stessa la portata giuridica e concettuale dell' "istituto" di cui all'articolo 2188 del Codice civile, cosi' come modificato dall'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580.

Pertanto le definizioni date e i contenuti attribuiti a ciascuna delle suddette componenti dagli articoli 6, 7, commi 1 e 2, e 8 del regolamento vanno assunti unitariamente per addivenire alla definizione e al contenuto dell' "Istituto del Registro delle imprese".

Al riguardo si ricorda che l'iscrizione nel Registro delle imprese, pur concretizzandosi con la messa a disposizione del pubblico "sui terminali per la visura diretta" del numero di iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda (come disposto dall'articolo 11, comma 8), riguarda l' "atto" cui la domanda si riferisce e non direttamente i dati e le notizie riportati nel modello di domanda, i quali, come esplicitamente ricordato nelle premesse di tutti i modelli "S", hanno lo scopo di fornire una descrizione sintetica dell'atto stesso ai fini della corretta tenuta del registro informatico.

D'altra parte (e da qui prende origine l'irrinunciabilita' a una corretta e completa compilazione in ogni loro parte dei modelli di domanda) e' proprio tale descrizione sintetica che consente, una volta acquisita al registro informatico di cui all'art. 7, comma 1, di assicurare, come richiesto dal comma 6, dell'articolo 8 della legge, una tempestiva pubblicita' a tutte le imprese

soggette all'iscrizione nel Registro delle imprese e la fruibilita' su tutto il territorio nazionale delle relative informazioni in forma sufficientemente organica, nonche' il rilascio per via telematica e in tempo reale dei certificati di cui al D.M. 7 febbraio 1996.

Cio' anche se la completezza della pubblicita' di cui al citato comma 6 dell'articolo 8 deve ritenersi assicurata dalla possibilita', prevista dal comma 8, lettera b), dello stesso articolo 8, di mettere a disposizione di ogni richiedente, anche per via telematica, le copie integrali o parziali degli atti iscritti o depositati nel Registro delle imprese, come avviene del resto con il BUSARL.

A corollario delle argomentazioni che precedono, si fa presente quanto segue:

a) in caso di **difformita' tra la descrizione sintetica dell'atto contenuta nel modello di domanda**, ancorche' questo sia sottoscritto dagli interessati nella loro piena responsabilita', e l'atto stesso, necessariamente fa testo il contenuto dell'atto di cui si chiede l'iscrizione o il deposito;

b) eventuali errori nella compilazione dei modelli di domanda che riguardano dati e notizie che siano comunque ricavabili dall'atto oggetto della domanda di iscrizione o di deposito, **non possono costituire motivo di irricevibilita' della domanda stessa**, ferma restando la valutazione da parte dell'ufficio, caso per caso, della portata degli errori della trascrizione che osta alla iscrizione o al deposito richiesti.

A tali errori, ove non riconducibili a presupposti di dolo (nel qual caso potrebbe ipotizzarsi il reato di falso in atto pubblico, con conseguente obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria) puo' essere posto rimedio recuperando i dati e le notizie errati dall'atto da iscrivere o da depositare. Tale modo di operare risulta sicuramente conforme alla necessita' di garantire il buon andamento della Pubblica amministrazione, in ottemperanza alle esplicite disposizioni dell'articolo 97 della Costituzione e in ossequio ai principi di economicita' ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990.

Analogamente, nel caso in cui i dati e le notizie errati o mancanti siano gia' in possesso dell'Ufficio del Registro delle imprese (o comunque della Camera di Commercio) e non sussistano dubbi sulla loro esattezza, gli stessi, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 18 della citata legge n. 241 del 1990, potranno essere inseriti nel registro informatico acquisendoli direttamente dai propri archivi.

A ulteriore corollario di quanto precede e a integrazione di quanto rappresentato nel corpo dei modelli e nelle relative specifiche di compilazione, si fa presente che nel caso in cui gli stessi modelli siano presentati in formato "cartaceo", alla compilazione dei quadri relativi all' "**oggetto sociale**" e ai "**poteri**", puo' provvedersi, da parte dei diretti interessati, tramite l'esplicito e puntuale rinvio all'articolo dell'atto che integralmente li riporta.

Cio' al fine, da un lato, di alleggerire gli utenti di un adempimento che nel caso di domande presentate su modelli cartacei risulterebbe (alla luce di quanto sopra precisato) sostanzialmente superfluo e foriero di possibili errori e, dall'altro, di agevolare gli addetti dell'Ufficio del Registro delle imprese nella propria funzione di controllo.

Nel caso, invece, di **domande presentate su supporto magnetico o inviate per via telematica**, gli interessati debbono necessariamente provvedere, come

già precedentemente previsto in via generale, alla complessiva trascrizione nei riquadri in argomento dei relativi testi.

In caso contrario, infatti, verrebbe gravemente inficiata la specifica finalità di tali modalità di presentazione delle domande ma verrebbero meno i motivi che giustificano le agevolazioni che il ricorso a tali modalità di presentazione comportano, sia per quanto concerne la tempestività, cinque giorni anziché dieci, dell'iscrizione dei relativi atti (art. 11, comma 8), sia per quanto concerne la misura, lire 70.000 anziché 100.000, dei diritti di segreteria (D.M. 7 febbraio 1996).

In relazione ad alcune questioni sorte in merito all'**annotazione delle imprese artigiane** nella apposita Sezione del Registro delle imprese si ritiene opportuno ribadire che detta annotazione da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese ha la natura dell'atto dovuto e, quindi, che l'ufficio stesso non è chiamato a sindacare le decisioni e il comportamento della competente Commissione provinciale con riferimento alle singole fattispecie, nei cui confronti dovrà in ogni caso procedersi all'annotazione di rito.

Con riferimento a quanto già rappresentato con la citata Circolare n. 3387/C del 16.2.1991 si ritiene ora di dover sciogliere la riserva a suo tempo formulata in ordine alle **iscrizioni nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative** (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento di attuazione del Registro delle imprese, con particolare riferimento a quanto disposto dalla lettera a) del comma 2, secondo cui sono obbligati alla denuncia al REA "gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali".

Al riguardo si precisa che detto regolamento - nel richiamare (articolo 9, comma 3) a supporto della prevista obbligatorietà delle denunce dei dati e delle notizie da raccogliere nel REA il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, il R.D. 4 gennaio 1925, n. 29 e l'articolo 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 1983, n. 131 e altre leggi eventualmente esistenti sull'argomento - non ha introdotto, di fatto, nessuna specifica novità rispetto agli obblighi già previsti nei confronti dei vari soggetti in relazione alla tenuta da parte delle Camere di Commercio del Registro delle ditte.

Sicché **l'inserimento della parola "professionali"** di seguito alle parole "attività economiche", operato dalla lettera a) del citato comma 2 dell'articolo 9 del regolamento di attuazione, **deve ritenersi avere**, come di seguito meglio specificato, **uno scopo meramente rafforzativo dei relativi concetti e non quello di ampliare il numero dei soggetti chiamati ad avere rapporti con le Camere di Commercio**, ovvero di svincolare alcune categorie imprenditoriali rinviandole all'iscrizione al REA anziché al Registro delle imprese.

Infatti alla luce delle disposizioni sopra richiamate è chiaro che debbono trovare collocazione nel REA quei dati e quelle notizie che già venivano denunciati alle Camere di Commercio e che non possono trovare collocazione nel Registro delle imprese, stante la configurazione prevista per lo stesso dal Codice civile e dall'articolo 8 della legge n. 580 del 1993.

Peraltro è da ricordare che il riferimento all'art. 47 del citato R.D. n. 2011 del 1934 all'esercizio di "industria o commercio od agricoltura" ha subito una interpretazione adeguatrice ed evolutiva alla luce, sia di fatti materiali inerenti lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento a quelle del terziario, sia delle disposizioni recate dal Codice civile del 1942 che hanno

incentrato il connesso concetto sulle nozioni di **"imprenditore"** (articolo 2082) e, in via implicita, di **"impresa"** quali **"centri di imputazione"** delle attivita' economiche di natura commerciale (articolo 2195) e di natura agricola (articolo 2135).

Si osserva, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, del D.M. 9 marzo 1982 - norma di fatto interpretativa dell'articolo 47 del R.D. n. 2011 del 1934 alla luce delle disposizioni del nuovo Codice civile - emanato in attuazione della legge n. 630 del 1981, prevede l'obbligo di denuncia alla Camera di Commercio per "Tutti coloro che esercitano una delle attivita' previste dall'articolo 2195 del Codice civile, compresi i piccoli imprenditori" e non anche i soggetti esercenti attivita' professionali ex articolo 2229 del Codice civile; sicche' anche alla luce di tale norma non e' dato riscontrare l'esistenza di alcuna previsione normativa che imponga un obbligo di iscrizione al REA dei "professionisti non protetti" in quanto cosi' individuati e definiti.

D'altra parte **il riferimento alle "attivita' economiche e professionali"** operato dalla piu' volte citata lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del D.P.R. n. 581 del 1995 **non ha**, ad avviso dello scrivente, **lo scopo di individuare due diverse tipologie di attivita'** (sicche' le attivita' "economiche" sarebbero qualcosa di diverso dalle attivita' "professionali") bensì quello di enucleare le figure economiche tenute all'iscrizione al REA, secondo l'orientamento dottrinario ormai prevalente che inquadra le attivita' professionali intellettuali tra le attivita' economiche.

Da quanto sopra enunciato discende che **i soggetti obbligati alla denuncia alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 47 del citato R.D. n. 2011 del 1934, debbono ritenersi assorbiti quasi del tutto** - quali imprenditori o piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2082 e 2083 del Codice civile - **nell'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese** (Sezione ordinaria o Sezioni speciali) cosi' come configurato dall'articolo 8 della legge n. 580 del 1993.

Conseguentemente **nel REA non trovano collocazione "imprese" o "imprenditori"** - che come precisato risultano, in quanto tali, tutti iscrivibili nel Registro delle imprese - **bensì notizie e dati vari, di natura economica e amministrativa**, che fanno capo alle imprese iscritte nel Registro delle imprese, quali quelli relative alle attivita' esercitate dalle loro unita' locali, o le notizie afferenti le autorizzazioni amministrative possedute eccetera, ovvero le attivita' (e i relativi dati e notizie) svolte secondo criteri professionali da soggetti che non hanno la qualificazione giuridica di "imprenditore" o di "impresa" secondo l'ordinamento vigente. **E' pertanto escluso che nel REA possano essere iscritti soggetti individuali (persone fisiche) esercenti attivita' di lavoro autonomo professionale, in quanto di norma integrano la fattispecie del piccolo imprenditore.**

A maggior chiarimento di quanto precede, in merito alle attivita' professionali che non costituiscono esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 2238 del Codice civile si ritiene utile far presente quanto segue:

1) per **le professioni cosiddette protette** esiste la specifica previsione esentativa dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 581 del 1995, che vincola gli Uffici del Registro delle imprese alla non iscrivibilita' di tali soggetti economici;

2) per **le professioni cosiddette non protette** i cui esercenti non rientrano nella fattispecie "impresa", come sopra evidenziato, non sussistono le condizioni per qualificare le relative attività come esercizio "di industria o commercio o agricoltura", ai sensi del citato articolo 47 del R.D. n. 2011 del 1934, né tantomeno per far rientrare le stesse nell'ambito di applicazione del citato articolo 1 del D.M. 9.3.1982, il quale si riferisce esclusivamente a soggetti imprenditori in senso tecnico-civilistico come emerge dal richiamato articolo 2195 del Codice civile e dall'inciso "compresi i piccoli imprenditori"; ciò in quanto non avrebbe alcun senso richiedere tale qualificazione civilistica solo per i soggetti "piccoli" e non anche per tutti gli altri soggetti rientranti nella previsione generale del citato articolo 1 della norma regolamentare.

In conclusione, questo Ministero ritiene di poter affermare che **i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, eccetera del soggetto stesso** (a esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) **ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili** - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - **alla tipologia dell'impresa** quali, a esempio, le aziende speciali di codeste Camere.

Tale linea interpretativa trova ulteriore conforto nelle disposizioni di cui all'art. 82, comma 4, del R.D. 4 gennaio 1925, n. 29, espressamente richiamato dall'art. 9 del D.P.R. n. 581 del 1995, che prevedono l'iscrizione di "enti morali autorizzati a esercitare atti di commercio", senza porre alcun parametro relativo alla prevalenza dell'attività economica.

Resta fermo che, **qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o principale essi debbono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese (tramite il modello S1) e sottostare - a tutti gli effetti - alla disciplina della "pubblicità legale" prevista dalle norme generali fissate dagli articoli 2188-2202 del Codice civile.**

Alla luce di quanto sopra esposto, nel richiamare i poteri di vigilanza affidati allo scrivente dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 581 del 1995, si invitano gli Uffici del Registro delle imprese a volersi uniformare agli orientamenti interpretativi assunti dallo scrivente medesimo, nonché a voler adottare le opportune iniziative per giungere, ove necessario, a una revisione sistematica delle iscrizioni sin qui operate nel REA al fine di assicurare al REA stesso la necessaria omogeneità su tutto il territorio nazionale.

Si ritiene, infine, opportuno ribadire, come peraltro già precisato nella Circolare n. 3387/C, più volte richiamata, che **la numerazione progressiva prevista dall'art. 7, comma 5, del regolamento di attuazione riguarda soltanto i libri e le scritture contabili obbligatorie previsti dall'art. 2214 del Codice civile** (libro giornale e libro degli inventari) e non anche i cosiddetti libri sociali, quali i libri dei verbali degli organi collegiali o altre scritture.

Si conferma, altresì, come già ricordato da questo Ministero in varie occasioni, che **l'attuale normativa non prevede la tenuta di libri degli inventari sezionali**, sicché tale possibilità rimane limitata ai libri giornali. Naturalmente nulla vieta a singole imprese di utilizzare, a fini interni, inventari sezionali che non risultano però soggetti alle disposizioni in argomento e il cui riepilogo, ad ogni fine di legge, dovrà pertanto comparire nel "libro degli inventari" vero e proprio. La numerazione e bollatura di tali libri è comunque possibile, ma al di fuori della numerazione progressiva per ciascun imprenditore.

Circa il **criterio di numerazione progressiva** da adottarsi da parte degli Uffici del Registro delle imprese, onde evitare che la progressività illimitata possa portare a numeri eccessivamente elevati (dell'ordine dei miliardi e oltre), questo Ministero è pervenuto alla decisione di seguire il principio della **progressività entro ciascun anno** che, alla prova dei fatti, risulta la più efficace per semplicità e immediatezza pur consentendo di arricchire il mero dato numerico di una notizia aggiuntiva (di tipo intelligente) quale quella rappresentata dall'anno in cui la vidimazione è stata effettuata. Pertanto si invitano gli Uffici del Registro delle imprese, a partire dalle vidimazioni che saranno effettuate dall'inizio del 1997, a voler far precedere la numerazione progressiva dei libri in argomento delle quattro cifre indicative dell'anno, cui farà seguito la numerazione vera e propria a cominciare (ogni anno) dal numero uno.

Circa la possibilità da parte degli appositi Centri Servizi, all'uopo autorizzati dall'amministrazione finanziaria, di continuare a gestire, per conto delle imprese richiedenti, **libri giornali "multiaziendali"**, questo Ministero fa presente di ritenere che tale procedura possa continuare a sussistere anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di numerazione di detti libri a condizione che i singoli libri, intestati ai suddetti Centri, abbiano la prescritta numerazione progressiva e che all'interno dei libri stessi tale progressività sia pure con gli eventuali "salti", sia assicurata anche per ogni singola impresa.

Con l'occasione si osserva che il disegno perseguito dal legislatore con l'articolo 8 della legge n. 580 del 1993 di dare attuazione all'articolo 2188 del Codice civile secondo le più moderne tecniche informatiche e telematiche, pur in assenza di una più organica revisione della normativa civilistica in materia di pubblicità, richiede, perché si giunga a un buon risultato nell'interesse generale, la piena disponibilità e collaborazione dell'utenza, in particolare di quella professionalizzata. Si invitano pertanto i Conservatori ad adoperarsi in tal senso segnalando ai diretti interessati, nelle forme ritenute più opportune e in particolare attraverso gli organismi rappresentativi delle categorie professionali maggiormente coinvolte, la necessità di adeguare la propria funzionalità ai livelli di informatizzazione propri dell'Ufficio del Registro delle imprese, onde consentire allo stesso di trarre la massima resa da tale circostanza; ciò nell'interesse pubblico più generale, cui categorie professionali quali quelle dei Notai, dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri, sono certamente chiamati a dare un responsabile contributo, anche ai fini di una complessiva crescita culturale dei vari operatori.

Questo Ministero, da parte sua, si adopererà in tal senso nei confronti degli organismi centrali di gestione e direzione dei relativi ordini.

Resta inteso che codeste Camere nel caso di presentazione di domande di iscrizione su supporto informatico si dovranno adoperare per accelerare il più

possibile il relativo procedimento, onde giungere ad una prassi che consenta di effettuare le relative iscrizioni in giornata se non addirittura a vista. Cio' potra riflettersi positivamente, oltreche' sull'efficacia del servizio fornito al singolo richiedente, anche sul complessivo andamento dell'istituto "Registro delle imprese", risultando la rapidita' della procedura di iscrizione lo stimolo certamente piu' efficace all'uso generalizzato del supporto informatico nei rapporti dell'utenza con il Registro delle imprese stesso.